

## **Delibera n. 43/99**

# **AVVIO DI UN'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA IN TEMA DI MASSIMA CAPACITA' DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA SULLE RETI DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO**

## **L'AUTORITA'**

Nella riunione del 14 aprile 1999,

Premesso che:

- l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 79 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, dispone che *"Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero"* e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l'esercizio di tale funzione dovrà attendere, secondo quanto previsto dallo stesso art. 10, al comma 1, che il Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore) individui le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi e che comunichi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità le capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali;
- in data 31 luglio 1998 due associazioni di operatori del settore elettrico nazionale, Unapace e Federelettrica, hanno segnalato con lettera congiunta, indirizzata alla Direzione generale IV della Commissione europea, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero dei lavori pubblici e all'Autorità, che il trasporto di potenza elettrica sulla rete interconnessa relativo al nuovo contratto di fornitura di energia elettrica stipulato da Enel Spa e da Electricité de France sino all'anno 2007 assorbirebbe più del cinquanta per cento (50%) della massima capacità di trasporto in importazione dall'estero, determinando pertanto condizioni ostative nei confronti dei futuri clienti idonei;

Visto:

- l'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in forza del quale le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità notizie, informazioni e la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'art. 3 del decreto legislativo n. 79/99;

Visto l'art. 3 del regolamento recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" adottato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di un'istruttoria in tema di massima capacità di trasporto di energia elettrica sulle reti di interconnessione con l'estero" (PROT.AU/99/070);

Considerato che con delibera 13 dicembre 1997, n. 133/97, recante "Parere al Ministero dei lavori pubblici in merito ad un'istanza di autorizzazione all'importazione/esportazione di energia elettrica presentata da Enel Spa" l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad un accertamento tecnico per verificare l'effettiva capacità di trasporto della rete di interconnessione con l'estero in importazione, sia nella configurazione attuale sia in future configurazioni che potranno risultare dai programmi di sviluppo della rete;

Ritenuto che lo svolgimento dei compiti previsti in capo al Gestore dall' art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 possa richiedere, non meno di sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto e che, sin da ora, sia necessario avviare un'istruttoria conoscitiva per raccogliere informazioni attendibili, esaurienti e idonee a valutare la capacità di trasporto della rete di interconnessione al fine di consentire all'Autorità l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 79/99 ;

Su proposta del dott. Giancarlo Pireddu, nella sua posizione di direttore della Divisione assetti elettricità,

### **DELIBERA**

Di avviare un'istruttoria conoscitiva in tema di accertamento della massima capacità di trasporto di energia elettrica sulle reti di interconnessione con l'estero, al fine di individuare la massima capacità in importazione, nella configurazione attuale ed in quelle future, in relazione ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione nell'ambito della liberalizzazione del mercato elettrico;

Di dare mandato al dott. Giancarlo Pireddu, nella sua posizione di direttore della Divisione assetti elettricità, di condurre ogni attività al fine di acquisire informazioni relative all'oggetto dell'istruttoria conoscitiva, ivi compresa la richiesta di dati o di documenti ai soggetti interessati e la conduzione di simulazioni e di studi anche in collaborazione con i soggetti stessi;

Di comunicare, ai sensi dell'art. 2, comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 la presente delibera all'Enel Spa, con sede legale in via G.B. Martini 3, 00198 Roma quale soggetto che, fino alla costituzione ed entrata in operatività del Gestore della rete di trasmissione nazionale, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 79/99, ne svolge le funzioni, anche per quanto concerne le interconnessioni con le reti estere;

Di stabilire in centoventi (120) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione di cui sopra, il termine entro cui dovrà essere conclusa l'istruttoria conoscitiva in oggetto;

Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.